

VARIETA' LOCALI TRA LEGISLAZIONE E PRATICHE CONTADINE

Sono definite "varietà locali" quelle storicamente coltivate in uno specifico territorio da almeno 50 anni, o non più coltivate ma sia documentata la presenza.

Qui portiamo l'esempio delle normative italiane che le riguardano.

- Le Leggi Regionali

Sono attuate in alcune Regioni a tutela delle varietà vegetali e razze animali locali, e si richiamano all'applicazione del Trattato internazionale sulle Risorse fitogenetiche, con l'obiettivo di salvare, conservare e riprodurre le varietà locali. Esse hanno l'obiettivo di salvaguardia degli agroecosistemi.

Tuttavia i dispositivi normativi condizionano e burocratizzano la circolazione delle sementi.

Le strutture previste e le norme attuative pongono la semente sotto il controllo di amministratori e di esperti scientifici, limitando di fatto l'autonomia delle pratiche dei contadini, cioè proprio di coloro che hanno mantenuto vive le sementi ancora presenti sul territorio, dal quale sono state recuperate e acquisite nel Repertorio varietale della specifica Regione.

Questo avviene istituendo:

- l'iscrizione ad un *Repertorio regionale* delle sementi, ridefinite "risorse genetiche" acquisite così al controllo delle Istituzioni scientifiche ed alle figure specialistiche

- la *banca del germoplasma*: che conserva i campioni varietali, ai quali si può accedere a domanda individuale, previa valutazione ed approvazione

- la *Commissione tecnico scientifica*, Organo centrale decisionale, in cui la presenza di agricoltori ne costituisce al massimo il 10%

- la figura del *Coltivatore custode*, al quale si può accedere con domanda individuale valutata dalla Commissione, ed a cui vengono assegnate specifiche varietà da custodire e riprodurre

- la *Rete di Conservazione*, in cui solamente al suo interno è possibile la circolazione delle sementi iscritte.

- la *Modica Quantità* di semente che può essere scambiata esclusivamente tra gli aderenti alla Rete.

Il contadino, che all'inizio del ciclo, coltivava e possedeva il saper-fare tramandato, quindi disponeva e poteva far circolare liberamente la sua semente – si trova ora sottoposto alla giurisdizione di Esperti che decidono su di lui e stabiliscono per lui cosa, quanto e come coltivare le varietà contadine che ora sono state iscritte nel Repertorio delle varietà locali.

L'impostazione generale di queste Norme regionali, cristallizza una cultura per la quale il contadino ha la pratica mentre l'Istituzione (amministrativa e

scientifico) è depositaria della RAGIONE e del sapere. Il controllo della circolazione della semente da orizzontale e collettivo diviene ISTITUZIONALE e gerarchico, governato da altri soggetti.

- Il Registro Nazionale Varietà da Conservazione

Le norme sulle Varietà da conservazione, non hanno la funzione di difesa delle varietà contadine dalla privatizzazione, esse definiscono invece le regole per inserirle nella dimensione commerciale di mercato.

Queste varietà entrano così nel sistema sementiero convenzionale attraverso l'iscrizione nel *Registro nazionale delle varietà* in una apposita sezione, condizione indispensabile per accedere al mercato sementiero. Le Norme che le regolano, danno la possibilità all'agricoltore di commerciare la varietà locale coltivata in azienda. A condizione che:

- ottenga specifica licenza fitosanitaria
- operi nell'areale riconosciuto dal Registro
- dichiari ogni anno la superficie coltivata, ai fini dell'approvazione, poiché vengono stabiliti quantitativi massimi per ogni varietà
- confezioni le sementi con apposito cartellino autorizzato.

Di fatto, nell'insieme degli agricoltori che oggi coltivano queste varietà, solo gli imprenditori più strutturati sono in grado di divenire produttori legali delle loro sementi.

La cultura materiale della circolazione contadina delle sementi viene così ingabbiata nel sistema del mercato convenzionale in un ruolo marginale e circoscritto. Vi sono agricoltori che iscrivono varietà, delimitano territori, rivendicano autoctonie in confronto ad altri agricoltori, a scopo commerciale, perdendo il senso della storia delle sementi contadine, gestendole con la stessa logica delle sementi commerciali.

- La Legge nazionale sulla Biodiversità agricola (2015)

Riproduce a livello nazionale le Norme sulla tutela delle Varietà e Razze locali. Istituendo un Albo Nazionale, come somma dei Repertori regionali e del Registro nazionale varietà da conservazione; una Rete nazionale della biodiversità; gli Agricoltori custodi e tutto l'apparato amministrativo e scientifico.

La circolazione e lo scambio delle varietà iscritte all'Albo è possibile solo all'interno della Rete nazionale (banche seme e agricoltori custodi).

Anche questa legge segue la logica delle precedenti, nelle quali la semente contadina è trasformata in risorsa genetica con finalità commerciali.

DIRITTI, INTERESSI E MERCATI

In generale le norme sulle Varietà da conservazione, da un lato permettono il riconoscimento ufficiale e la tutela formale di alcune varietà locali, dall'altro hanno però ridotto un diritto collettivo dei contadini in un interesse legittimo a domanda individuale.

Per i contadini il diritto collettivo sulle sementi è ancestrale ed inalienabile. Essere considerati invece come parte di una pluralità di "stakeholders", portatori di interessi, sul seme come risorsa genetica, spezza questo legame originario a favore di soggetti istituzionalmente ed economicamente più forti.

Così facendo, anche in questo mondo, pur lontano dalle dimensioni dei grandi monopoli internazionali, le sementi contadine sono oggetto di processi commerciali sempre più penetranti, per rispondere alle necessità attraverso la vendita sul mercato, invece che consolidare le reti di autoproduzione, scambio e vendita tra contadini.

I SISTEMI SEMENTIERI COSIDDETTI EVOLUTIVI

L'economia liberista scompone la natura in parti e di ognuna ne fa merce, costruendo lo spazio giuridico che la legalizza. Non dobbiamo seguire questa strada, negoziando semplicemente spazi in nome del "biologico" o della "biodiversità". Per questo, ad esempio, le norme sulle Varietà da conservazione, non sono per nulla a favore della gestione collettiva della biodiversità contadina, ma al contrario ricadono nella logica liberista e commerciale dell'impresa agricola e del diritto privato a domanda individuale, in sostanza una questione di dimensioni, strutture, risorse.

La priorità per noi è invece quella di realizzare, anche nei percorsi sulle sementi, gli obiettivi presenti nella **Dichiarazione dei diritti dei contadini e delle altre persone che lavorano nel**

mondo rurale approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 2018.

Nella libertà dell'imprenditore, dell'agricoltore, del contadino di poter scegliere tra il ricorso alle filiere commerciali oppure essere partecipe all'interno di una rete di scambio/vendita contadina delle proprie sementi, legalmente riconosciuta in modo indipendente. Contrattare spazi all'interno del mercato sementiero convenzionale e delle sue norme, per rendere ad esempio accessibili le sementi contadine ai mercati e regolamenti del biologico, soffoca le pratiche di autonomia e crea divisioni tra chi pratica comuni percorsi verso l'agroecologia.

L'UNITARIETA' DELLA DIMENSIONE CONTADINA

Il contadino coltiva la bietola e ne mangia e vende le foglie, coltiva il melo e ne mangia e vende il frutto, coltiva la carota e ne mangia e vende la radice. Coltiva tutto ciò e ne usa, scambia, vende i suoi semi o piantine.

Tutti questi sono atti agricoli di ancestrale diritto e non possono essere negoziabili con altre dimensioni. In questo senso la parola "semente" significa pratica, storia, cultura. Mentre il seme come "risorsa genetica" e di conseguenza "materiale di riproduzione" diviene materia prima nella logica agroindustriale. Avete mai sentito un contadino chiedere ad un altro contadino "Mi dai un po' della tua risorsa genetica?"

CHE FARE?

Occorre quindi ricostruire nelle pratiche nuove forme di comunità in cui i contadini, insieme ai cittadini, continuino o riprendano a gestire le proprie sementi, come diritto d'uso collettivo e non proprietà privata in varie modalità declinata.

Fare proprio il diritto dei contadini a conservare, coltivare, scambiare e vendere le proprie sementi come riconosciuto dal Trattato Internazionale sulle Risorse Fitogenetiche per l'Alimentazione e l'Agricoltura nel 2004, e come definitivamente consolidato nella Dichiarazione dei diritti contadini approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2018

Richiedere normative specifiche, autonome da quelle del sistema sementiero commerciale, che riconoscano il diritto di tutti i contadini a conservare, selezionare, scambiare e vendere le sementi coltivate nei propri campi

Moltiplicare e radicare le forme collettive di circolazione delle sementi che ognuno coltiva.

Organizzare Case delle Sementi e Scuole contadine nei diversi territori per tessere esperienze continuative in una dimensione comunitaria

Praticare e rivendicare il diritto/dovere dell'autocertificazione/certificazione partecipata per garantire sanità e tracciabilità del proprio seme.

